



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 DEL 29/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **Novembre**, alle ore 15:30 e seguenti (art. 38 del D.Lgs 267 del 18/0/2000 e dell'art. 60, Regolamento del Consiglio Comunale) nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di seconda convocazione disposta dal Presidente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	GRANDO ALESSANDRO	P	14	MARCHETTI RENZO	P
2	PASCUCCI ALESSIO	P	15	ASCIUTTO FRANCA	P
3	FIERLI STEFANO	P	16	MARCUCCI GIANFRANCO	P
4	CERVO FERDINANDO	A	17	MARONGIU DANIELA	P
5	PANZINI LORENA	P	18	PAPARELLA FABIO	P
6	FIORAVANTI SABRINA	P	19	GARAU ROBERTO	P
7	RISSO MANUELA	P	20	MORETTI FILIPPO	P
8	PERRETTA PIERPAOLO	P	21	CIARLANTINI DANIELA	P
9	ROSOLINO RICCARDO	P	22	TRANI EUGENIO	A
10	MONACO PASQUALE	P	23	MOLLIKA GRAZIANO AMELIA	P
11	MARONGIU SILVIA	P	24	PALIOTTA CRESCENZO	A
12	DE SIMONE EMILIANO	P	25	PENGE MARCO	P
13	AUGELLO CARMELO	P			

PRESENTI: 22

ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Pamela Teresa Costantini**.

Il Consigliere Carmelo Augello, in qualità di Presidente, assume la presidenza ai sensi dell'art. 40 del TUEL e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.Lgs. 267/2000) che conferma, all'art. 149, che «... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...»;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*»;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

Considerato che, in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani «al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di

efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95" ;

- il Decreto Legislativo n. 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, disciplinando espressamente la facoltà delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, stabilendosi che tali utenze "possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" e che "tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani" e che le stesse dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 27/07/2022 il Comune di Ladispoli ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori allo SCHEMA II, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Richiamata la Delibera Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nell/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/12/2022, con il quale è stata recepita la suddetta Delibera Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;

Ritenuto di provvedere alla modifica dei seguenti articoli del Regolamento vigente:

- Articolo 32 – Esenzioni.

"1. La TARIFFA non si applica in via esclusivamente e tassativamente temporanea nei seguenti casi:

a. Utenze Domestiche: Alloggi inutilizzati, privi di tutte le utenze e servizi di rete, oltre che vuoti di persone, mobili e cose, lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni;

b. Utenze non Domestiche e pertinenze abitative: Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o

risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.

2. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, previa presentazione di apposita dichiarazione in tal senso.”

Il suddetto articolo viene abrogato e sostituito dal seguente Articolo 32 – Esenzioni.

“La TARIFFA non si applica in via esclusivamente e tassativamente temporanea – nei seguenti casi:

a. Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'esenzione può essere riconosciuta anche a seguito della presentazione di perizia tecnica rilasciata dall'ufficio competente del Comune o perizia giurata del tecnico incaricato dal proprietario dell'immobile.

b. Utenze non Domestiche e pertinenze abitative: Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.

2. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

- Articolo 45 – Entrata in vigore e abrogazioni, comma 1.

“1 Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.”

Il suddetto comma 1 viene abrogato e sostituito dal seguente Articolo 45 – Entrata in vigore e abrogazioni, comma 1:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.”.

Vista l'allegata bozza di Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani redatta considerando le suddette modifiche;

Richiamato il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le deliberazioni ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Acquisiti, sulla proposta di Deliberazione, i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c.2 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 c.5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 04/05/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 05/05/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18/06/2020;

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2017, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22/10/2018;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- di modificare, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi per intero richiamate, il vigente "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani", composto da n. 45 articoli e n. 3 elenchi, ed allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, come segue:

Articolo 32 – Esenzioni (vigente)

"1. La TARIFFA non si applica in via esclusivamente e tassativamente temporanea nei seguenti casi:

a. Utenze Domestiche: Alloggi inutilizzati, privi di tutte le utenze e servizi di rete, oltre che vuoti di persone, mobili e cose, lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni;

b. Utenze non Domestiche e pertinenze abitative: Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.

2. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, previa presentazione di apposita dichiarazione in tal senso."

Il suddetto articolo viene abrogato e sostituito dal seguente Articolo 32 – Esenzioni (nuovo)

"La TARIFFA non si applica in via esclusivamente e tassativamente temporanea – nei seguenti casi:

b. Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'esenzione può essere riconosciuta anche a seguito della presentazione di perizia tecnica rilasciata dall'ufficio competente del Comune o perizia giurata del tecnico incaricato dal proprietario dell'immobile.

b. Utenze non Domestiche e pertinenze abitative: Immobili in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni.

3. Tali esenzioni si applicano dalla data di presentazione della richiesta, debitamente documentata, e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 45 – Entrata in vigore e abrogazioni, comma 1 (vigente)

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.”

Il suddetto comma 1 viene abrogato e sostituito dal seguente Articolo 45 – Entrata in vigore e abrogazioni, comma 1 (nuovo):

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2024.”;

- di dare atto che il suddetto Regolamento, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2024;

- di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del suddetto Regolamento contestualmente alla pubblicazione della presente;

- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

- di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026:

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Continuazione di seduta del Consiglio Comunale in seconda convocazione del 29 novembre 2023 ore 15:30 in presenza;

Presiede la seduta il Presidente Carmelo Augello;

Verbalizza Segretario Generale Dott.ssa Pamela Teresa Costantini;

Sono presenti sono presenti n. 22 (ventidue) consiglieri, assenti i consiglieri Trani, Cervo e Paliotta;

Il Presidente passa ai punti all'O.d.G., il quinto punto avente ad oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Il Sindaco illustra l'argomento;

Il Presidente pone a votazione l'emendamento prot. 68365;

- Consiglieri Presenti 22
- Consiglieri Votanti 16
- Voti Favorevoli 15
- Voti Contrari 1 (Mollica)
- Astenuti 6 (Paparella, Marcucci, Marongiu S. Garau, Pascucci e Ciarlantini)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente pone a votazione la proposta di delibera emendata;

- Consiglieri Presenti 22
- Consiglieri Votanti 18
- Voti Favorevoli 15
- Voti Contrari 4 (Garau, Pascucci e Ciarlantini e Mollica)
- Astenuti 3 (Paparella, Marcucci, Marongiu S.)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente sottopone votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs;

- Consiglieri Presenti 22
- Consiglieri Votanti 18
- Voti Favorevoli 15
- Voti Contrari 4 (Garau, Pascucci e Ciarlantini e Mollica)
- Astenuti 3 (Paparella, Marcucci, Marongiu S.)

Pertanto;

IL CONSIGLIO APPROVA

Gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati durante la seduta e dettagliatamente trascritti, sono allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente Del Consiglio Comunale
Carmelo Augello
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Pamela Teresa Costantini
(atto sottoscritto digitalmente)